


X CAPITOLO GENERALE



COMMISSIONE

per il riordinamento delle "Deliberazioni Capitolari"



RELAZIONE AL CAPITOLO GENERALE X

del Lavoro compiuto dalla Commissione incaricata del coordinamento delle Deliberazioni dei passati Capitoli.



Il lavoro della Commissione permanente nominata con circolare del Rev. Sig. D. Cerruti in data di Torino 28 Aprile 1904 consisteva nell'attuazione delle deliberazioni presentate al Capitolo 9° da apposita commissione nei seguenti termini:

« 1° Distribuire le materie secondo l'ordine stesso che D. Bosco ha tenuto nelle costituzioni.

2° Riunire tutte quelle deliberazioni che sono precettive ed hanno carattere generale, e sono complemento alle nostre Costituzioni, e separarle da quelle che, esprimendo solo voti e desiderii hanno un carattere puramente direttivo e transitorio. Le prime saranno sottoposte alla approvazione della Santa Sede, le altre, parte si introdurranno nei rispettivi regolamenti, e parte serviranno per materia a circolari e raccomandazioni. »

Si trattava adunque di formare tre categorie di deliberazioni: *mutazioni* o *aggiunte alle regole*, secondo il capo VI §4, e queste coordinarle ai capitoli e ai § delle medesime regole — *deliberazioni precettive* di carattere generale e permanente *che tuttavia nè mutano nè aggiungono nulla alle regole*, ma solo autoritativamente e precettivamente le spiegano in alcune applicazioni pratiche, e queste coordinarle sotto varii titoli che potrebbero corrispondere al Regol. delle case, del direttore etc. — *deliberazioni* che hanno un *carattere transitorio* o *esortativo* o *regionale* etc., da lasciarsi forse a comodità da chi scrive lettere circolari etc.

Cf. la prefazione di D. Bosco che dice « qui avete le regole comuni a tutti i soci » e poi « quanto qui si accenna vi sarà più diffusamente esposto in apposito manuale ». Pertanto la 1ª categoria darà le regole e deliberazioni *comuni* cioè di diretto interesse generale e comune a tutti i soci. La 2ª categoria e 3ª corrisponderanno ad un'autentica compilazione del Manuale promesso.

Il criterio di scelta specialmente tra le deliberazioni della 1ª e 2ª categoria può essere oggetto di discussione e di notevole disparità di opinioni. Tuttavia gioverà ad un più facile accordo il notare che può benissimo una deliberazione iscritta nella 1ª categoria essere ripetuta in uno o più dei manualetti che costituiranno la 2ª.

Si è tenuto per base che è meglio per ora includere nella 1ª categ. quelle sole deliberazioni che indubbiamente sono destinate a restarvi, abbondando, se occorre, nella 2ª categoria. Sarà sempre facile nei capitoli seguenti aggiungere ulteriori commenti organici alle regole, ossia deliberazioni nella 1ª categoria; ma il cancellarle

o mutarne delle precedenti sarà sempre cosa molto incresciosa.

Tuttavia la Commissione si è creduto di largheggiare nella scelta di maniera che il compito del X Capitolo Generale fosse piuttosto di eliminare che aggiungere.

Nella redazione del lavoro si è cercato di mantenere la stessa dicitura e se si è dovuto cambiare qualche parola per la più facile intelligenza, il mutamento venne segnato con asterisco.

Il Capitolo Generale esaminando e discutendo potrà variare forma e sostanza come crederà meglio.

L'ordine delle deliberazioni corrisponde nella loro distribuzione non solo ai Capi delle Costituzioni, ma ancora ai varii articoli dei medesimi Capi in modo che i paragrafi sono segnati colla cifra dell'articolo.

Il lavoro che si presenta è l'abbozzo di quello che compete al Capitolo X di fare per avere una raccolta breve e completa delle Deliberazioni comuni e di carattere organico che servono a dilustrare e completare il libretto delle Costituzioni.

Riguardo alle rimanenti deliberazioni delle 2ª e 3ª categoria non essendo in facoltà della Commissione di poter ordinarle e distribuirle nei varii regolamenti, si è creduto di determinare fin da principio quanti e quali saranno i regolamenti o manualetti particolari in cui verrà distribuita la 2ª categoria, quantunque il perfetto ordinamento dei medesimi sia da lasciarsi ad altra commissione. Di fatto solo in tal modo si può ottenere il collocamento giusto di ciascuna deliberazione.

A questo proposito pare si debbano formare tutti e soli i manualetti ossia regolamenti finora in uso, cioè:

1° il Regolamento delle case con le relative modificazioni per le singole mansioni dei superiori, per l'accettazione, pei giovani etc. A questo incorporare come suddivisioni il regol. del capo ufficio, pei Soci militari, ecc.

2° il Regolamento degli Oratorii festivi.

3° il Regolamento degli Ispettori e Capitoli ispettoriali.

4° il Regolamento delle Parrocchie.

5° il Regolamento per le relazioni con le suore di Maria Ausiliatrice.

6° il Regolamento per noviziati e studentati.

7° il Regolamento pei cooperatori salesiani.

8° il Regolamento applicabile agli alunni studenti od artigiani per le diverse Case in cui sono accolti ed educati.

I Regolamenti pei capitoli generali e pel Capitolo superiore paiono da inserirsi, per quanto hanno di organico nella 1ª categoria.

DELIBERAZIONI

dei primi 9 Capitoli Generali della Pia Società Salesiana

che, a parere della Commissione, possono ritenersi come organiche

N. B. — Per quanto fu possibile si conservarono alla lettera le deliberazioni che furono stimate organiche; tuttavia molte volte per unire insieme alcune deliberazioni disperse o sceverare da una deliberazione le frasi che non facevano all'uopo fu necessario mutare la dicitura. Ognuno può facilmente controllare la fedeltà di questo estratto valendosi delle citazioni poste a fianco di ciascun paragrafo. Ivi le deliberazioni dei sei primi Capitoli Generali sono indicate col semplice numero ordinativo, quelle dei Capitoli seguenti sono indicate citando il capitolo e la pagina.

In uno o due posti fu stimato necessario pel riordinamento delle deliberazioni, introdurre alcune frasi che non possono dirsi veramente riassunte dalla lettera delle deliberazioni, quantunque sembrino affatto conformi allo spirito di esse. Queste frasi aggiunte sono segnate con asterisco.

CAPO I

Fine della Società Salesiana.

§ 1

* Dal complesso di questo capitolo e dalla pratica seguita vivente il Fondatore della N. P. S., consta che ogni opera di carità verso il prossimo può essere assunta dai Salesiani; ma che tuttavia essi preferiscono occuparsi della gioventù, così che l'ordine di preferenza tra le opere salesiane è il seguente: a) oratori festivi, facciano essi casa a sè, o siano aggiunti ad altre fondazioni; b) case per artigianelli; c) case per aspiranti al sacerdozio; d) istruzione religiosa per mezzo delle missioni, predicazione e stampa; e) promuovere associazioni religiose; f) esternati od internati per studenti non aspiranti al sacerdozio; g) parrocchie e seminari diocesani h) ospedali ed altre opere di beneficenza.

§ 3

— Ogni salesiano, per quanto a lui spetta, procuri l'impianto e lo sviluppo di oratorii festivi dovunque le circostanze locali e la previa intelligenza con l'autorità ecclesiastica rendono ciò possibile.

— Ogni Oratorio festivo avrà un direttore e personale apposito. Tuttavia, dove l'Oratorio festivo è addossato ad una casa salesiana, dal Direttore di essa dipenderà pure il Direttore dell'Oratorio quanto alle spese da farsi, quanto a feste, passeggiate, od innovazioni di orario, come pure quanto all'invitare esterni per collaborare nell'Oratorio festivo.

— Spetterà al Direttore dell'Oratorio festivo l'animare e guidare con apposite conferenze il personale addetto all'Oratorio festivo.

§ 4

— I laboratori non devono considerarsi come sorgenti di guadagno, ma come vere scuole d'arti e mestieri; tuttavia si può far in modo di ricavare qualche vantaggio materiale, per sopperire almeno alle spese di mantenimento della scuola stessa.

§ 5

* Per i giovanetti, che aspirando al sacerdozio, preferiscono venire da noi, ovvero non hanno mezzi per fare studi altrove, si aprono ospizi, il cui programma ed orario sarà espressamente ordinato allo scopo di coltivare le vocazioni.

OSSE RVAZIONI

234
236
VIII p. 60

VIII p. 77

— Similmente saranno ordinate le case per i *Figli di Maria*, ossia per quegli aspiranti al sacerdozio, i quali per l'età troppo avanzata non potrebbero più altrove seguire la loro vocazione.

522
525.

— Il Rettor Maggiore od altri del Capitolo Superiore oltre l'Ispettore facciano annualmente almeno una visita in ogni casa per dar a ciascuno comodità di parlar di vocazione.

§ 6

Istruzione religiosa

— Si prenda come base dell'istruzione religiosa la trattazione del Concilio di Trento *ad Parochos*, facendo quelle aggiunte che siano richieste dai bisogni dei tempi.

VII p. 27

Stampa

— Le nostre pubblicazioni devono sempre essere presentate al Revisore della Congregazione, non esclusi neppure gli articoli per giornali o periodici. Quando, secondo la costituzione *officiorum ac munerum* di S. S. Leone XIII, occorre pure il visto dell'autorità ecclesiastica si dovrà pure richiedere questo dopo ottenuto quello del Revisore della Congregazione.

Del. p. 337

Associazioni religiose.

— Le pie Associazioni, Confraternite, Compagnie, già esistenti nei luoghi dove apriamo Case, siano sempre da noi incoraggiate, rispettate e promosse, prestando all'uopo l'opera nostra per farle fiorire; si eviti ogni biasimo per parte nostra a loro riguardo. Non mancheremo però di proporre, sostenere e far ognor più conoscere: la pia Associazione dei devoti di Maria Ausiliatrice, canonicamente eretta nell'Arciconfraternita omonima in Torino, approvata, benedetta ed arricchita di molte indulgenze dalla S. Memoria di Pio IX.

Del. p. 323
523

— Un'Associazione, che ha per iscopo diretto di giovare al buon costume e che ha per noi un'importanza capitale, essendo il braccio forte della nostra Congregazione, è la Pia Unione dei Cooperatori Salesiani.

VII p. 61
» p. 59
» p. 60
526 - 527
529 - 534

— Al solo Rettor Maggiore, come Superiore della P. Unione dei Cooperatori, appartiene di conferire e firmare i Diplomi; e sia comune impegno di favorire la relazione dei Cooperatori con esso.

— I Cooperatori e le Cooperatrici Salesiane non sono altro che buoni cristiani, i quali vivendo in seno alle proprie famiglie mantengono in mezzo al mondo lo spirito della Congregazione di S. Francesco di Sales, e l'aiutano con mezzi morali e materiali allo scopo di favorire specialmente la cristiana educazione della gioventù. Essi formano come un terz'ordine, e si propongono l'esercizio di opere di carità verso il prossimo, soprattutto verso la gioventù pericolante.

— L'Ispettore designerà un confratello che in suo nome si occupi dei Cooperatori dei dintorni, ne tenga nota, trasmetta gli indirizzi e le necessarie correzioni alla Direzione centrale, colla quale si manterrà in regolare corrispondenza. Egli invigili perchè non si tralascino le due conferenze prescritte dal Regolamento ai Cooperatori dei dintorni.

Esternati ed internati per studenti non aspiranti al sacerdozio. Parrocchie e seminari diocesani.

— Non si deve nè con facilità, nè in via ordinaria assumere la direzione delle Parrocchie. Non si accettino Parrocchie se non vengono intestate alla Congregazione o se vi fosse dipendenza da una fabbrica.

195 - 196
198 - 199
200 - 201
202 - 228

— Aprendosi una casa parrocchiale si stabilisca subito una comunità religiosa non minore di sei socii, di cui il Parroco sarà il Superiore. Detti socii avranno pure cura dell'Oratorio festivo annesso alla Parrocchia.

— Nel caso in cui la Parrocchia abbia un istituto annesso, il Superiore sarà il Direttore, da cui dovrà pure dipendere il Parroco.

— Il Parroco da nominarsi sia *ad nutum superioris* secondo la Costituzione *Firmandis* di Benedetto XIV, 5 Novembre 1744, e la sua nomina sia fatta secondo la prassi che si tiene in Roma pei Regolari, *ad annum*, con facoltà di riconferma d'accordo con l'Ordinario del luogo.

— In quei paesi però ove il titolo di Parroco si assume dal Superiore della Congregazione anche per varie Parrocchie accumulatamente, con facoltà di mandare Soci idonei a rappresentarlo, non sarà necessario apporre quest'ultima condizione, poichè l'Ispettore locale potrà cambiare il suo rappresentante, quando lo creda della maggior gloria di Dio e di maggior vantaggio alla Congregazione. Notisi però che sarà sempre conveniente in tal caso partecipare all'Ordinario il fatto mutamento, ed essere con lui in pieno accordo.

— Il Direttore essendo l'unico Superiore della Casa, una sola sarà in essa l'amministrazione: quindi tutti i proventi parrocchiali saranno devoluti al Direttore, al quale tocca somministrare il necessario danaro per tutte le spese parrocchiali, e d'accordo coll'Ispettore assegnare al Parroco una quota mensile od annuale proporzionata per i poveri della Parrocchia.

CAPO II

Forma di questa Società.

§ I

— Per favorire la vita comune è stabilito che in tutte le case della nostra Pia Società si conservi uniformità nella direzione, amministrazione e contabilità. L'orario ancora di ciascuna casa dovrà permettere che i Contratelli partecipino insieme alle pratiche di pietà, alla mensa ed al riposo.

— La biancheria è in comune; *quindi nessuno porti seco il corredo* quando cangia domicilio. Sono ad uso privato le scarpe, le calze, i calzoni, le sottane, i berretti, i cappelli, ed in generale gli abiti che si fanno sopra misura personale e quelli che tessuti di lana non possono pulirsi al bucato ordinario, come flanelle, ecc.

— Tutte le biancherie della Congregazione siano segnate colle iniziali S. F. (S. Francesco) per distinguerle dalle altre, ed impedirne la perdita.

— I Confratelli avranno a colazione caffè e latte od altro; secondo i costumi del paese; a pranzo due pietanze, frutta o cacio; a cena, pietanza e frutta o cacio. in amendue i pasti pane e minestra a piacimento, vino in misura discreta.

— Niuno può tenere presso di sé nella propria camera bibite o commestibili di sorta. Per ogni bisogno sarà destinata una camera o dispensa, dove queste cose saranno poste in comune e distribuite ai forestieri od ai Confratelli dal Direttore o Prefetto.

— Nei pranzi poi in cui gli ospiti sono appositamente invitati, p. e. in occasione delle maggiori solennità, cui intervenissero persone autorevoli o qualche insigne benefattore, si può stabilire il massimo a cinque pietanze.

— Nelle solennità dell'Immacolata Concezione, di Natale, Pasqua, Pentecoste, *del Sacro Cuore di Gesù, di S. Giuseppe, di San Francesco di Sales, di San Luigi Gonzaga, di Maria Ausiliatrice, del Patrono di ciascuna Casa, nell'ultimo giorno degli esercizi spirituali, nell'ultimo giorno di carnevale e nel giorno onomastico del Rettor Maggiore, dell'Ispettore nella Casa ispettoriale e di ciascun Direttore si aggiungerà una pietanza al vitto ordinario.*

244 - 249
285 - 286
296 - 689
298 - 322
324 - 395
404
VIII p. 123
» p. 156
» p. 128

— Non si accettino a convivere in Comunità nè sacerdoti secolari, nè laici estranei alla Congregazione, perchè l'osservanza delle Regole ne avrebbe a soffrir detrimento.

— La sera dopo le orazioni sono proibiti i privati colloqui; perciò in silenzio ognuno si ritiri tosto nella propria camera.

— Si nutra l'unione fraterna con la lettura in comune del *Bollettino Salesiano*, evitando ogni questione di politica o di nazionalità, e contenendo nei giusti limiti la lettura dei giornali.

§ 3.

— L'amministrazione dei beni, di cui al Capo II, art. 3 delle nostre Costituzioni, che spetta al Superiore Generale, potrà da lui essere delegata agli Ispettori nei limiti che giudicherà opportuni.

— Vivendo noi di quotidiana provvidenza, per regola generale non conserveremo alcun possesso di beni stabili, fuori delle Case di abitazione e loro adiacenze.

§ 6.

— A tener viva tra i Confratelli la memoria dei loro doveri, due volte ogni anno scolastico, al principio ed alla metà, si leggano per intiero alla mensa comune il Regolamento delle Case, le Costituzioni e le Deliberazioni dei Capitoli Generali.

Ogni Socio poi ne abbia copia, affinchè possa con sua comodità leggerle, meditarle ed eseguirle.

CAPO III.

Del voto di obbedienza.

§ 2.

— Ogni Salesiano adempia con zelo il suo dovere praticando fedelmente i regolamenti delle mansioni affidategli dal proprio Superiore, e senza il suo consenso, non assuma incarichi nè di lavori, nè di commissioni estranee.

§ 3.

— Quando un Socio deve recarsi da una casa ad un'altra per qualunque siasi motivo, il Direttore lo munisca sempre del denaro di andata e ritorno con quel soprappiù che potrà occorrere, d'una lettera d'accompagnamento, in cui accenni la ragione del viaggio, il tempo che dovrà fermarsi ed il danaro che gli fu consegnato con tutte le altre indicazioni necessarie od opportune. Tale lettera abbia sempre il bollo della Casa da cui il socio parte.

— Arrivando questi alla Casa a cui è destinato, sia anche per poco tempo, per prima cosa consegni al Direttore od al Prefetto la lettera di accompagnamento. Con questo atto s'intende posto sotto la sua dipendenza pel tempo che ivi dimorerà.

— Abbisognando poi in tal tempo di alcuna cosa di qualche rilievo, se ne procurerà il permesso dal proprio Direttore, presentando il quale, sarà provveduto di tutto quanto gli potrà essere necessario dai Superiori della Casa dove provvisoriamente si trova: essi poi addebiteranno la spesa fatta alla Casa da cui è partito.

— Quando un Socio, per qualunque motivo di malattia o di vacanza trovasi fuori della propria Casa non intraprenda viaggi o cosa alcuna di rilievo senza permesso del suo Direttore.

274 - 275

VII p. 50
245

416

335 - 336
339 - 261

§ 4.

— Almeno ogni mese si renda conto del proprio stato morale e materiale al Direttore od a chi fu a ciò stabilito. I punti principali su cui debbono versare questi rendiconti sono

362 - 441
442

a) Sanità.

b) Studio e lavoro.

c) Se si possano disimpegnar bene le proprie occupazioni e quale diligenza si metta in esse.

d) Se si abbia comodità di adempiere le pratiche religiose e quale sollecitudine si ponga in eseguirle.

e) Come si diporti nelle orazioni e nelle meditazioni.

f) Con quale frequenza e divozione si vada ai SS. Sacramenti, e qual frutto ne ricavi specialmente per vincere la passione dominante ecc.

g) Come si osservino i voti, e se non vi sian dubbi in fatto di vocazione. Ma si noti bene che il rendiconto si raggira solamente su cose esterne e non di confessione, a men che il Socio ne facesse egli stesso argomento per suo spirituale vantaggio.

h) Se abbia dispiaceri od astio verso qualcuno, e se abbia confidenza coi Superiori.

i) Se conosca qualche disordine, a cui si debba porre rimedio, specialmente quando si tratta di impedire l'offesa di Dio.

— I Confratelli che prestano servizio militare per ogni bisogno si rivolgeranno al Superiore di quella Casa da cui sono partiti. Al medesimo Direttore faranno ogni mese un particolareggiato rendiconto della loro vita, indicando specialmente se possono fare e se fanno le pratiche di pietà.

CAPO IV

Del voto di povertà.

§ 1.

— Tutti i Soci prima dell'emissione dei voti perpetui debbono stendere il loro testamento olografo.

280 - 281
282 - 283
304 - 305
306

— Quando un Confratello dovesse recarsi in paese straniero, se ancor non l'avrà fatto, passerà procura subdelegabile per l'amministrazione delle sostanze che possiede o che prevede che sarà per possedere, a chi, d'accordo col Superiore, crederà opportuno.

— Avvenendo il caso che un Socio facesse alcuno acquisto per Collegi, Ospizi e simili, diretti dalla nostra Pia Società, dovrà con sollecitudine fare il testamento, se già prima non l'aveva fatto, o modificarlo, qualora ne fosse il caso.

— Quando qualche Confratello *per eredità o in altro modo acquista il dominio* di qualsivoglia sostanza di qualche rilievo, dovrà subito informarne il Direttore, il quale, per mezzo dell'Ispettore, trasmetterà la notizia al Rettor Maggiore.

— I manoscritti, secondo le disposizioni canoniche, appartengono all'Autore, anche dopo la Professione Religiosa. Si considerano come manoscritti eziandio i libri, su cui si fecero studi speciali o che servirono di testo nelle scuole o sopra i quali si fecero speciali annotazioni.

— Ciascuno col permesso del Superiore può tenere in camera per uso suo quei libri che gli sono necessari, specialmente quelli che gli occorrono per la scuola o per l'esercizio del sacro ministero. Ma quando cangia domicilio non può portar seco se non i reputati per manoscritti ed il Breviario.

Per quelli che gli fossero strettamente necessari ne ottenga prima speciale licenza dall'Ispettore.

Da questa regola non sono eccettuati i libri ed oggetti che

altri avesse provveduto con mezzi non somministrati dalla Congregazione.

— Occorrendo di provvedere i libri nuovi ad alcuno, si segneranno col Bollo del proprio Collegio.

§ 4.

— I Prefetti e gli Economi hanno l'autorità limitata alle provviste delle cose quotidiane. Per le cose all'ingrosso dovranno prima trattarne col Direttore ed averne il consenso; nè mai facciano proposte che non siano necessarie od opportune secondo la nostra condizione.

— Non si permetta ai capi di laboratorio di accettare e di far eseguire lavori per chiunque, benchè della Congregazione, senza il permesso del Direttore della Casa a cui sono aggregati, ovvero di chi ne è incaricato.

— Tutto l'elemento materiale dei laboratori è sotto la sorveglianza e responsabilità del Capo Ufficio della Direzione dei medesimi. Esso è dipendente dal Prefetto.

— Trattandosi di provviste e riparazioni di molto rilievo, esponga il bisogno al Direttore della Casa e non provveda senza aver ottenuta la debita autorizzazione.

— Tutto il danaro che riceve lo rimetta al Prefetto ogni giorno. Non faccia cassa da sè.

— I denari, che in occasione di viaggio si ricevono di sopravanzo, non si potranno spendere in altre cose; *che anzi ogni Socio al suo ritorno è tenuto render conto al Prefetto o al Direttore delle spese fatte e del denaro avanzato.* Il prolungare il viaggio a piacimento, od il comprare oggetti senza permesso è cosa contraria alla ubbidienza e povertà.

CAPO V.

Del voto di castità.

§ 2.

— Prima di accettare un'ascritto si prendano informazioni sicure sulla sua condotta morale nella vita anteriore. Si potrà talvolta transigere sulla scienza e sull'interesse materiale, ma non mai intorno alle doti morali. Non si accetti alcuno il quale, per cagione di immoralità sia stato espulso da qualche seminario, collegio, congregazione, od istituto educativo. Avvenendo il caso raro in cui appaiano gravi motivi di fare qualche eccezione si rimetta ogni deliberazione al Superiore Generale od a chi lo rappresenta.

— Gli ascritti che nell'anno di prova lasciano dubbio sulla moralità, non siano ammessi alla professione religiosa. Anzi è meglio seguire l'usanza di altre corporazioni religiose, che rimandano il novizio appena avvi alcun segno che la moralità in lui non è ben fondata.

— Si potrà prolungare la prova agli ascritti quando trattasi di semplici difetti facilmente emendabili, non mai però se trattasi di costumi.

§ 3.

— Sono proibiti con severità i baci, il passeggiare a braccetto e simili cose secolaresche, e specialmente le amicizie particolari, sia coi Confratelli, sia coi giovani allievi. Si ritenga il detto di S. Girolamo: *aut omnes ignora, aut omnes aequaliter dilige.*

— Non è permesso (fuori che ai Superiori) di entrare nei dormitorii, nelle celle, o camere altrui, e nessuno si faccia servire dai giovani.

623 - 624
666 - 671
340

394 - 397
398

400 - 409

§ 4

— La sera dopo le orazioni della Comunità sono proibiti i privati colloqui; perciò in silenzio ognuno si ritiri tosto nella propria camera.

404 - 407
418 - 655

— Sarà cura particolare del Prefetto di ciascuna Casa l'assistere i coadiutori e invigilare affinché compiano i loro doveri religiosi e materiali separatamente dalle persone esterne, specialmente dai famigli; siano a mensa comune in luogo diverso dagli estranei alla Congregazione; e siano anche parati in dormitorio. Si nota anche pei Direttori di fare in modo che i Soci coadiutori esercitino sempre una qualche autorità sopra gli esterni.

— Le persone non appartenenti all'Istituto siano il meno possibile introdotte nell'interno di esso; ma si fermino in parlatorio, e quando il bisogno e la convenienza richiede che si introducano, per quanto si può, siano accompagnate.

— Non si vada ad alloggiare o a mangiare negli alberghi o nei caffè, a meno che non si possa convenientemente fare in altro modo.

§ 5

— Non si permetta di uscire senza necessità; non si facciano visite inutili, nè in patria, nè presso i parenti, nè presso gli amici del secolo. Non si accettino inviti di pranzo, di festini; non si facciano viaggi senza necessità nelle occasioni di fiere, di mercati o di gran concorso per trattamenti profani, e specialmente non si vada a passare il tempo delle vacanze in casa dei parenti.

402

§ 6

— In ciascun mese i Direttori nel dar conto all'Ispettore dell'andamento igienico, economico, scolastico di ciascun Confratello, notino specialmente le particolarità di merito o di demerito sulla condotta dei medesimi, affinché i Superiori Maggiori possano ben conoscere i membri della Congregazione.

413

CAPO VI.

Governo religioso della Società.

N. B. — *Si attende il lavoro della Commissione apposita.*

CAPO VII.

Governo interno della Società.

§ 4

— In ogni Collegio o Casa si consegnino dissuggellate al Direttore le lettere che si hanno a spedire. Questi parimenti potrà aprire quelle che si ricevono e consegnarle dissuggellate a coloro cui sono indirizzate.

257 - 259

— Oltre le lettere, di cui si parla in questo articolo delle Costituzioni, sono riservate quelle dirette dai Soci ai membri del Capitolo Superiore, al proprio Ispettore ed al proprio Maestro di noviziato; come pure quelle da essi dirette ai Soci.

CAPO VIII.

Della elezione del Rettor Maggiore.

CAPO IX.

Degli altri Superiori.

§ 6

— Tutti i membri del Capitolo Superiore dovranno tenersi ognora in istretta relazione col Rettor Maggiore e da lui dipendere, informarlo di quanto riguarda al proprio ufficio, riceverne gli ordini e le opportune istruzioni e comunicarle ai subalterni.

— Siccome poi per lo sviluppo che la Divina Provvidenza ha dato alla nostra umile Società ciascun membro del Capitolo non potrebbe da solo disimpegnare il proprio Ufficio, così dovrà essere aiutato da uno o più segretari esperti e fidati i quali possano eziandio in caso di bisogno supplirlo, e chi avesse a succedergli o a surrogarlo provvisoriamente, possa avere esatta conoscenza di tutti gli affari.

§ 7

— Il Direttore spirituale è colui che ha la cura di ciò che riguarda il profitto morale e spirituale della Congregazione e de'suoi membri. Pertanto:

— A lui in modo particolare incomberà che sian ben ordinate e dirette le Case degli ascritti; per conseguire il qual fine si terrà in frequente relazione coi Maestri dei Novizi.

— *Si tenga egli* informato dello stato religioso di tutta la Congregazione. A tal fine si farà spedire un rendiconto trimestrale da tutti gli Ispettori sull'avanzamento morale e spirituale della propria Ispettorìa.

— Terrà un esatto registro dei chierici con tutte le indicazioni necessarie, cioè il nome di casato, di battesimo, del padre e della madre, della patria e della età, la data della loro entrata nelle loro Case, della vestizione chiericale, di ciascuna ordinazione, come pure il nome e la residenza dell'ordinante, e la data eziandio delle patenti di confessione e Predicazione. *Se un Socio esce dalla Congregazione ne noti la data e la ragione.*

— Terrà eziandio nota o specificata o complessiva dell'esito degli esami di teologia che si danno in tre epoche dell'anno, la qual nota riceverà dal Consigliere Scolastico.

— Il Catechista della Congregazione è incaricato di provvedere alle sacre ordinazioni de' chierici, dopo che avrà ricevuto dagli Ispettori le necessarie relazioni.

— L'ammissione al Suddiaconato è soggetta al Capitolo Superiore. Per le Missioni, o dove le circostanze lo richiedessero, si daranno facoltà speciali agli Ispettori.

— Il Catechista provvederà per ottenere le dispense di età e far togliere altri impedimenti che potessero occorrere.

— Sul finire d'ogni trimestre, il Direttore spirituale nello spedire agli Ispettori la prescritta circolare domandi la nota degli ordinandi per le prossime ordinazioni. L'ispettore a sua volta indirizzi la stessa domanda ai Direttori nella circolare del mese prossimo. I Direttori poi nei rendiconti mensili, almeno tre mesi prima delle sacre ordinazioni, esaminino se i candidati siano preparati a ricevere gli ordini, e li aiutino all'uopo.

— Quando il candidato sia trovato disposto il Direttore ne proponga l'ammissione al Capitolo della sua Casa e ne mandi il voto all'Ispettore. Questi poi secondo gli appositi moduli dei rendiconti trimestrali invierà la lista dei proposti al Catechista unendovi il proprio voto per averne a suo tempo le necessarie lettere dimissoriali.

— Prima di proporre e ammettere qualcuno al Suddiaconato, il Catechista osservi il registro dei rendiconti avuti dagli Ispettori trimestralmente, e occorrendo si procuri accu-

Del. p. 165
» p. 164

55 - 56
59 - 60
65 - 66
68 - 69
70 - 74
75 - 76
78

DELIBERAZIONI

rata relazione dai Direttori delle Case, dove il candidato dimorò nel tempo del suo chiericato, e non si promuovano alle sacre ordinazioni se non coloro dei quali secondo i sacri Canon: « *vitae sanctitas longo tempore probata sit.* »

— Dopo il secondo anno di teologia si può promuovere alla tonsura ed agli ordini minori, dopo il terzo al Suddiaconato ed al Diaconato; ma solo alla fine del quarto al Presbiterato.

— Prima che incomincino gli esercizi per le sacre ordinazioni, siano sottomessi ad un esame e sugli ordini che hanno da ricevere, e sulle cerimonie che devono osservare.

— Si facciano interi gli esercizi spirituali secondo i sacri Canon; perciò si raccomanda caldamente ai Direttori di lasciare agli ordinandi il tempo richiesto all'uopo. Possibilmente questi esercizi si facciano nella Casa ispettoriale o di noviziato.

§ 10

— Il Prefetto della Società deve tenere registro delle pratiche spettanti a ciascuna Casa della Congregazione e dei relativi mezzi di sussistenza;

— Tenere un registro delle proprietà dei membri della Congregazione e conservare copia degli istrumenti di compra, di vendita o permuta e di qualunque acquisto d'immobili;

— Tener il registro generale di tutti i professi della Congregazione, notando il loro casato, il nome di battesimo, la paternità e maternità, patria, nascita, la data della loro professione triennale o perpetua, della loro morte od uscita dalla Congregazione.

— Amministrare nei limiti prescritti dal Rettor Maggiore, per sè o per altri tutto quello che provvidenzialmente provenisse ai membri della Congregazione, e notare accuratamente in apposito registro i crediti ed i debiti dei medesimi.

— Riscuotere dalle Ispettorie i sopravanzi od anticipazioni secondo le circostanze, e a sua volta venir in soccorso a quelle Case che ne fossero in bisogno.

— Ricevere ed esaminare i rendiconti annuali amministrativi delle Ispettorie, facendo quelle osservazioni che saranno opportune;

— Mantenere cogli Ispettori una corrispondenza mensile per essere informato e a sua volta informare il Rettor Maggiore dell'andamento delle loro Ispettorie;

— *Invigilare* che si seguano in tutte le Ispettorie le stesse regole di contabilità, e perciò provvederà a tutti i registri necessari stampati secondo lo stesso esemplare;

— Compilare ogni anno il Catalogo della Congregazione, chiedendo per tempo agli Ispettori i nomi di tutti i soci della loro Ispettoria.

§ 13

— L'Economo dovrà attendere alla esecuzione materiale delle opere che occorrono nelle Case della Congregazione.

— Secondo le istruzioni che avrà dal Rettor Maggiore, tratterà cogli Ispettori delle riparazioni da farsi nelle singole Case, sulle nuove costruzioni e sui contratti di maggior rilievo

— Procurerà di stabilire centri in ciascuna Ispettoria ai quali si possa ricorrere per provviste di stoffe, libri, combustibili ecc.

— Insieme col Prefetto esaminerà i rendiconti annuali di amministrazione di tutte le Case della Società.

— Esigerà che non sia incominciata alcuna fabbrica senza che ne sia stato presentato il disegno ed abbia avuto la firma del Rettor Maggiore e la propria controfirma.

— A lui pure toccherà provvedere il necessario per l'impianto di Case nuove.

OSSERVAZIONI

45 - 46

47 - 48

49 - 51

52 - 53

54 - 50

80 - 81

82 - 83

85 - 88

VII p. 56

— In aiuto dell'Economo si stabilisca una Commissione per le costruzioni, la quale in ogni Casa, prima di metter mano ai lavori, faccia fare i disegni adatti all'uopo ed ai bisogni, li esamini con ogni cura, domandando anche il parere dei Direttori e di altre persone pratiche delle condizioni dei luoghi e dello spirito della nostra Pia Società, ed esiga con un'oculata ed efficace sorveglianza che nell'esecuzione non si muti quanto fu approvato nei disegni, ed i lavori si compiano nel modo più economico.

§ 15

Consigliere scolastico.

— Ad uno dei *Consiglieri del Capitolo Sup.* è dal Rettor Maggiore delegata la cura generale di quanto spetta all'insegnamento letterario e scientifico *filosofico e teologico* delle Case della Congregazione, tanto riguardo ai Soci, quanto riguardo agli alunni.

90. - 92
96 - 98
99. - 101
102 - 103

— Terrà registro di tutti gl'insegnanti, delle loro patenti, diplomi, lauree ed autorizzazioni che si potranno avere nella Congregazione, colla rispettiva data.

— Procurerà che nelle scuole si dia l'insegnamento in conformità delle leggi e dei programmi vigenti dello Stato, salva sempre la Religione e la moralità.

— Richiederà dagli Ispettori un rendiconto trimestrale scolastico di ogni Casa, secondo il modulo appositamente preparato.

— A lui s'indirizzeranno gli Ispettori per avere il personale insegnante e gli assistenti, allorchè saravvi difetto nelle loro Ispettorie, ed il Consigliere Scolastico d'intelligenza col Rettor Maggiore provvederà.

— E' parimenti ufficio *del Consigliere Scolastico* di compilare il programma annuale d'insegnamento per tutte le altre scuole della Società.

— Avrà eziandio cura che si scriva la storia della Società e che ciascun Ispettore faccia debitamente scrivere *dai rispettivi Direttori* la monografia della propria Casa o Collegio.

— Si adopererà finalmente affinché in ciascuna Ispettoria siano stabiliti i Revisori per gli scritti da pubblicarsi dai Soci.

Del Consigliere Professionale.

— Considerata la grande estensione che ha l'Ufficio di Economo, si stabilì che tra i Consiglieri del Capitolo Superiore uno avesse il titolo e la carica di *Consigliere Professionale*, a cui affidare una parte delle incombenze dell'Economo.

104 - 105
106 - 107
114 - 115
VIII p. 80
508

— Il Consigliere Professionale si terrà informato del personale addetto a qualche arte od ai lavori domestici.

— Sarà informato dagli Ispettori intorno all'avanzamento delle Case professionali, affinché i laboratori siano ben diretti pel vantaggio morale e materiale delle medesime. Se una Casa sovrabbonda di lavoro, concerti per farne parte ad altra Casa.

— Il Consigliere professionale inoltre avrà cura di quanto spetta all'insegnamento delle arti e mestieri e dei lavori domestici delle Case della Congregazione, tanto riguardo ai Soci quanto riguardo ai famigli, ed ai giovani artigiani.

— Nelle Case nelle quali ne scorgesse grave necessità procurerà che gli operai abbiano Catechista e Consigliere Professionale separato.

— A lui si indirizzeranno gli Ispettori per avere coadiutori, famigli, capi o vice-capi d'arte ed assistenti, allorchè ve ne sarà difetto nella propria Ispettoria.

— Sarà parimenti suo ufficio l'invigilare che siano fatte con buone regole e con profitto le esposizioni annuali di saggi,

e specialmente stabilire e dirigere l'esposizione generale nel medesimo articolo ordinata ogni *sei anni*.

— Il Consigliere professionale del Capitolo Superiore procuri di pubblicare *ogni anno* programmi scolastici e professionali, orari, suggerire ed indicare libri di testo da usarsi nelle varie Case di artigiani ed agricoltori, distinti per scuole ed anno di corso.

— In ogni Casa professionale nell'occasione della distribuzione dei premi si faccia annualmente un'esposizione dei lavori compiuti dai nostri alunni, ed ogni *sei anni* si faccia un'esposizione generale, a cui prendano parte tutte le nostre Case d'artigiani.

— Un membro del Capitolo Superiore è incaricato di quanto riguarda la leva militare dei Confratelli sì ecclesiastici che laici in Italia; per le altre nazioni questa cura è lasciata agli Ispettori, i quali però ne manderanno relazione due volte all'anno al medesimo incaricato.

— Entro il mese di Dicembre i Direttori secondo un modulo apposito, manderanno ai suddetti Superiori la nota esatta dei Socii che nell'anno seguente *saranno chiamati sotto le armi*.

— I superiori incaricati procurino di aver piena conoscenza delle leggi e dei regolamenti sul reclutamento dell'esercito, a fine di far valere a favore dei Socii, che ne abbisognano, tutti i diritti che le leggi medesime loro accordano.

— Quando poi esauriti tutti i mezzi legali, il Socio debba partire, si osservi bene tutto ciò che è prescritto dal Decreto della S. C. della Disciplina Regolare, in data del 27 Novembre 1892, sui religiosi sottoposti al servizio militare, e di cui fu mandata copia a tutti i Direttori.

— Si facciano pratiche per ottenere che i Confratelli militari siano assegnati ad una città, in cui vi siano Case Salesiane.

— Quelli che saranno di residenza ne' luoghi ove si trova una Casa Salesiana, andranno a quella tutti i giorni di uscita. Quivi si conseguino ad un Sacerdote che possa averne cura, che li assista nelle loro pratiche di pietà e nello studio.

— Se hanno qualche settimana di permesso debbono attendere pure ogni anno almeno per 3 giorni agli esercizi spirituali.

— Dal canto suo il Socio militare procurerà di applicarsi allo studio nel modo che sarà compatibile al suo stato.

— Terminato il servizio militare, i Confratelli faranno 10 giorni di esercizi spirituali e non potranno essere ammessi agli ordini sacri se non dopo un anno, durante il quale diano saggio della stabilità di lor volontà, e facciano buona prova di loro virtù riassumendo gli studii interrotti.

— Per facilitare l'esecuzione delle Norme *pei giovani religiosi costretti alla milizia sopra citate* si stabilisce che i Socii i quali debbano nell'annata presentarsi al servizio militare, non siano più contati nel personale delle varie Case, ma siano tratti ed occupati nelle varie Case.

§ 17

* Oltre ai Visitatori che il Rettor Maggiore quando sia d'uopo può inviare con diritto a rappresentarlo nelle case, nei negozi e per un tempo determinato, vi saranno pure superiori con autorità permanenti sopra un gruppo determinato di case col titolo di Ispettori.

— Affinchè un Socio possa eleggersi Ispettore, deve avere emesso i voti perpetui ed aver tenuto costantemente vita esemplare nell'osservanza delle Costituzioni.

— L'Ispettore durerà sei anni in carica; ma il Rettor Maggiore, secondo il bisogno, può riconfermarlo, traslocarlo in

425 - 426
427 - 430
434 - 435
440 - 444
445 - 448

116 - 118
120 - 121
122 - 123
124 - 130
131 - 133
588 - 134
137 - 149
152

altra provincia, o destinarlo ad altro Ufficio dove giudicasse che egli potesse meglio promuovere la gloria di Dio.

— *Informi* il Rettor Maggiore pienamente ed apertamente di tutto lo stato delle Case della sua Ispettorìa; quindi ogni mese scriva al Rettor Maggiore, e procuri che ciascuno dei Direttori e Soci gli scriva a norma delle nostre Costituzioni; ed esiga dai Direttori la risposta alla sua circolare e la comunichi ai rispettivi membri del Capitolo.

— Ogni anno farà un rendiconto della sua Ispettorìa al Rettor Maggiore, secondo apposito formulario.

— Senza il permesso del Rettor Maggiore non si assenti dalla sua Ispettorìa, eccetto i casi di urgente bisogno; nè permetta che i Direttori si assentino notabilmente dalle proprie Case senza ragionevole motivo.

— Interverrà al Capitolo Generale, alla elezione dei membri del Capitolo Superiore e del Rettor Maggiore.

— Nei casi di lunga assenza dalla sua Ispettorìa, il Rettor Maggiore provvederà un Vicario con quelle facoltà che crederà necessarie ed opportune.

— La Casa di residenza dell'Ispettore sarà fissata dal Rettor Maggiore.

— L'Ispettore ha l'autorità sui Direttori delle Case della sua Ispettorìa, ma non potrà traslocarli senza il consenso del Rettor Maggiore.

— Abbisognando di personale non appartenente alla propria ispettorìa, si rivolgerà al Consigliere Scolastico ed al Professionale che vi provvederanno dopo averne conferito col Rettor Maggiore.

— Tenga registro preciso dei trattati su cui vennero esaminati i singoli chierici, come pure dell'esito ottenuto in ciascun esame su d'ogni materia. Di tutto manderà esattamente copia al Capitolo Superiore.

— Qualora gli venga fatta la proposta d'aprire nuova Casa o Scuola, non potrà accettarla senza il consenso del Rettor Maggiore.

— Ogni mese invierà ai singoli Direttori i formulari di rendiconto stampati a questo fine aggiungendovi quelle notizie, quegli avvisi e quelle domande che crederà opportune, prendendo per base la circolare mensile del Prefetto della Congregazione e le varie raccomandazioni degli altri membri del Capitolo Superiore.

— Alla fine d'ogni trimestre manderà al Direttore spirituale il rendiconto morale della sua Ispettorìa, dando particolareggiate notizie dello stato morale di ciascuna Casa e di ciascun Confratello. Nel tempo stesso darà nota di quei chierici che sarebbero da promuoversi agli ordini corredando tale proposta del suo parere e di quello del Capitolo particolare che lo propone.

CAPO X

Di ciascuna casa

§ 1

E' riservato al Rettor Maggiore il permettere agli Ispettori di aprire nuove case, come pure di stabilire o modificarne il carattere e lo scopo.

VIII p. 151

§ 5

— *Il Direttore* viene nominato dal Capitolo Superiore, durerà in carica sei anni, e potrà essere rieletto. Ogni Direttore può anche traslocarsi dall'una all'altra Casa, qualora il Capitolo Superiore giudicasse ciò tornare a maggior gloria di Dio.

159

§ 12

— Solamente il Direttore può modificare gli uffici dei suoi dipendenti, la disciplina e l'orario stabilito. Egli però in tal caso ne darà comunicazione all'Ispettore.

— Quando un Confratello è mandato in una Casa con lettera di ubbidienza, dove è determinata il suo ufficio, il Direttore non gli assegni un'occupazione diversa, senza consultare i Superiori ed avere ottenuto il loro consenso.

— A lui, come capo dell'Istituto, spetta accettare e licenziare gli alunni, e potrà anche delegare a questo il Prefetto. Egli è responsabile dei doveri di ciascun impiegato, della condotta e moralità dei confratelli e dell'educazione degli allievi.

— Solamente il Direttore di ciascuna Casa può fare inviti. Gli altri non ne faranno senza previa intelligenza col Superiore ed a suo nome. Se poi il Direttore fosse assente, ogni cosa deve intendersi col Prefetto.

— Terrà capitolo ogni mese e ogni qual volta vi sarà qualche affare d'importanza da trattare, *conservandone il verbale in apposito libro.*

— Riceva immancabilmente *ogni mese* il rendiconto di tutti i soci *posatamente e con impegno.*

Faccia almeno tre conferenze all'anno con tutto il personale insegnante ed assistente; e nelle Case ove vi sono artigiani faccia pure conferenze speciali al personale addetto alla cura degli artigiani. Si prenda degli uni e degli altri uguale sollecitudine.

— Non si tralasci mai dai Direttori di fare due conferenze mensuali, nell'una delle quali si legga e si spieghi un capo delle nostre Costituzioni o delle Deliberazioni dei Capitoli Generali; nell'altra svolgasi qualche punto morale. Accadendo che il Direttore non possa, si faccia supplire dal Prefetto o dal Catechista.

— Riservi per sè le cose di maggior importanza, procurando che tutti gli altri Uffici siano convenientemente disimpegnati dai subalterni.

— Terrà un registro delle sue spese private, che presenterà a suo tempo all'Ispettore.

— Se in qualche Casa vi fosse danaro oltre lo stretto bisogno, il Direttore lo consegnerà all'Ispettore per sopperire ai bisogni generali della Congregazione od a quelli speciali della sua Ispettorìa.

— Se poi vi sono passività, riparazioni da farsi, lavori da iniziarsi, ne prenderà nota, penserà al modo di provvedere i mezzi necessari ed ogni cosa esporrà *all'Ispettore* e al Rettor Maggiore.

— Ogni mese ciascun Direttore riempirà i formulari di rendiconto e li manderà all'Ispettore. A tale scopo deve tener nota precisa del personale occupato o libero, sano od ammalato, dar conto dello stato morale, sanitario, scientifico dei Socii e degli allievi. Risponda regolarmente e categoricamente alle circolari mensili dell'Ispettore e *di tutto ciò tenga nota in apposito registro.*

— Invigilerà che si scriva dall'annalista la cronaca del Collegio e mandi al Rettor Maggiore le notizie di maggior rilievo, perchè si possano redigere le *lettere edificanti.*

— E' stabilito un annalista per ciascuna Casa della Congregazione. In forma di monografia egli noterà l'anno in cui fu fondata la Casa, il nome del Vescovo Diocesano, nome ed anno del Sommo Pontefice e del Capo dello Stato; chi ne promosse l'apertura o fece benemerienze speciali; le biografie di quelli che Dio chiama a miglior vita, e tutti quei fatti particolari che possono interessare la storia della Congregazione.

Ogni tre anni se ne manderà copia al Capitolo Superiore, perchè sia deposta nell'archivio principale.

165
VIII p. 143
164 - 323
166 - 167
411 - 171
173 - 177
180 - 73
175 - 162
658

— Non faccia stampare nuovi programmi per l'accettazione degli alunni, nè introduca mutazioni nei già stampati, senza intelligenza col proprio Ispettore, il quale non approverà novità di momento senza renderne consapevole il Rettor Maggiore.

— Nelle difficoltà verso le autorità scolastiche, municipali, ed ecclesiastiche farà ricorso all'Ispettore, ed in ogni caso può rivolgersi anche liberamente al Rettor Maggiore ed ai membri del Capitolo Superiore.

— Non si eseguiscano mai costruzioni senza espressa autorizzazione dell'Ispettore, il quale ne conferirà col Rettor Maggiore, sottoponendogli il disegno, la spesa, la necessità di farla, e accennando anche alla probabilità di averne i mezzi relativi; nè si incomincino i lavori, senza prima averne ottenuto il permesso per iscritto, *che dovrà essere controfirmato dall'Economo generale.*

Relazioni tra le varie Case della Congregazione.

— Ogni anno durante le vacanze ciascun Direttore faccia far una visita alla Biblioteca della Casa e presso i Soci, e restituisca i libri che troverà col bollo *d'altre Case.*

— Quando un Socio va in altra Casa e vi dimora pochi giorni, si considera come ospitato da fratelli. Dimorandovi per tempo notevole, e specialmente per qualche ufficio lucroso ma non in beneficio della Casa ospitale, come quando si va a predicare nella Quaresima o nel Mese di Maria, ecc., allora si lasci una parte *equa* del guadagno fatto o della limosina ricevuta, come in compenso della ospitalità avuta.

— E' stabilito che quando un Socio è trasferito d'una Casa ad un'altra deve andarvi decentemente vestito e provveduto del necessario.

— E' cosa essenziale per l'amministrazione la buona tenuta dei registri: perciò si raccomanda di averne molta cura. Per semplificare la contabilità ciascuna Casa tenga i suoi conti assestati trimestralmente colle altre Case della Congregazione; ed occorrendo ad alcuna di non poter fare il saldo a tutti i debiti, ricorra alla Casa Ispettorale.

— Ogni trimestre ciascuna Casa mandi nota dei crediti alla Casa debitrice. Ricevuta tale nota, la Casa debitrice procuri di soddisfarvi al più presto.

— E' stabilito un Procuratore o Provveditore generale per tutta la Congregazione ed un altro Provveditore per ogni Ispettorìa. Ciascuna Casa stia in relazione col Provveditore della Ispettorìa.

— Egli dipenderà dal Direttore della Casa a cui appartiene e si terrà in stretta relazione col Provveditore Generale per le provviste più rilevanti.

Non avrà occupazioni che lo impediscono di disimpegnare prontamente le commissioni ricevute.

CAPO XI

Dell'accettazione

§ I

— Prima di accettare un ascritto si prendano informazioni sicure sulla sua condotta morale nella vita anteriore. Si potrà talvolta transigere sulla scienza e sull'interesse materiale, ma non mai intorno alle doti morali. Non si accetti alcuno il quale, per cagione di immoralità sia stato espulso da qualche seminario, collegio, congregazione od istituto educativo. Avvenendo il caso raro in cui appaiano gravi motivi di fare qualche eccezione si rimetta ogni deliberazione al Superiore Generale od a chi lo rappresenta.

307 - 341
337 - 619
620 - 630
639

§ 8

— Gli ammalati coi voti triennali non sono a carico della Congregazione, se non durante il triennio, dopo il quale, se la sanità non comporta di continuare, si possono rinviare. Ma i professi perpetui, essendo membri effettivi sono a totale carico della medesima.

309

§ 9

— Le abitudini cattive, od anche solo indifferenti, ma che possono diventare biasimevoli in rapporto ai luoghi od alle condizioni delle persone, siano affatto eliminate.

326 - 327

— Il fumare o masticar tabacco sono abitudini condannate.

328 - 329

— Il prender tabacco da naso per regola ordinaria non si concede a nessuno. Quelli però che ne avessero già contratta l'abitudine prima d'entrare in Congregazione potranno ottenerne facilmente il permesso dal Superiore.

330 - 332

— Chi sente bisogno di prender tabacco deve indirizzarsi al Direttore, che, solamente col parere del medico, può concederne l'uso, in quei limiti che nella sua prudenza giudicherà fissare.

333 - 334

— Niuno può conservare notevole quantità di tabacco presso di sè, ma il Superiore d'ogni Casa ne sarà provvisto e lo distribuerà a chi ne abbisogna.

— Non sarà mai permesso di usar tabacchiere d'oro, d'argento, o d'altre materie preziose.

— Il fare uso di vino, di caffè o d'altre bevande fuor di pasto, l'andare ogni giorno al passeggio, sono cose da non permettersi, a meno che la sanità esiga tale eccezione. Ciò è rimesso alla prudenza dei Direttori.

— Ognuno procuri di evitare la ridicola eccezione d'aver moccichini, scarpe, calzette, od altri oggetti di vestiario più eleganti degli altri Confratelli.

CAPO XII

Dello studio

N. B. — Per presentare un complesso di deliberazioni da mandarsi a Roma bisognerebbe prima che fossero definitivamente approvati i regolamenti dei noviziati e studentati filosofici e teologici. Quindi per ora questa commissione non può presentare nulla di definitivo su questo argomento.

CAPO XIII

Della Pietà

§ 1

— I sacerdoti conservino e possibilmente accrescano lo spirito di pietà; si esercitino nella predicazione e nel fare il catechismo, se non vi sia qualche legittimo impedimento.

356
VIII p. 121

§ 2

— I Salesiani hanno anche per missione di attirare le anime a Dio colla maestà delle Sacre funzioni: perciò si studino bene le cerimonie, se ne faccia regolarmente la scuola anche ai giovani, e si coltivi il canto fermo, secondo la Circolare del Rettor Maggiore, 1891.

247 - 354

§ 3

Alle pratiche di pietà che sono comuni a tutti i giovani, pei Confratelli sono da aggiungere la meditazione e la lettura spirituale con la visita al SS. Sacramento, le quali pratiche si dovranno adempiere uniformandosi sempre al modo assegnato nel manuale di pietà.

Del. p. 281

§ 6

— L'esercizio della buona Morte quando si può si faccia in comune, tenendo queste regole:

a) Oltre la meditazione solita del mattino si faccia ancora una mezz'ora di meditazione od una conferenza alla sera, e questa versi su qualche novissimo.

b) Si faccia come una rivista mensile della coscienza, e la confessione di quel giorno sia più accurata del solito, come di fatto fosse l'ultima della vita, e si riceva la S. Comunione come fosse per viatico.

c) Finita la messa e le preghiere solite si recitino le preghiere indicate nel manuale di pietà.

d) Si pensi almeno per mezz'ora al progresso o al regresso che si è fatto nella virtù nel mese passato, specialmente per ciò che riguarda i proponimenti fatti negli esercizi spirituali, l'osservanza delle Regole, e si prendano ferme risoluzioni di vita migliore.

e) Si rileggano in quel giorno tutte od almeno in parte le Regole della Congregazione. Siccome alcuni non possono per le loro occupazioni far questa lettura in privato, si può supplire col legger le Regole a tavola.

f) Sarà anche bene di scegliere un Santo per protettore del mese che si sta per cominciare.

— Se taluno per le sue occupazioni non può fare l'esercizio della Buona Morte in comune, nè attendere a tutte le accennate opere di pietà, col permesso del Direttore, lo pratichi privatamente per quella volta, e compia quelle soltanto, che sono compatibili col suo impiego, rimandando le altre ad un giorno più comodo.

§ II

— In tutte le nostre Case si solennizzi colla maggior pompa possibile la festa di S. Francesco di Sales. Nelle Case ispettoriali si celebri nel giorno in cui cade; nelle Case particolari nella Domenica susseguente.

CAPO XIV

Del Maestro dei Novizi e della loro direzione

N. B. — *Essendovi una Commissione incaricata del Regolamento dei Noviziati, parve conveniente aspettarne le conclusioni per inserire alcuna deliberazione fra quelle da mandarsi a Roma.*

CAPO XV

Dell'abito

§ I

— Siccome per la foggia di vestire abbiamo per regola di seguire gli usi del paese dove si stabilisca una Casa della Congregazione, ed in varie altre cose si richiedono disposizioni speciali per la diversità dei luoghi e dei climi, così ogni Ispettoria avrà il suo *Costumiere*, dove saranno notati gli usi ed i costumi dei varii paesi, per esaminare quali si hanno da adottare per la Congregazione.

— Detto *Costumiere* è formato dalle risoluzioni che si prendono nei Capitoli Ispettoriali. Ogni Casa dovrà averne una Copia. Le sue prescrizioni restano obbligatorie nelle sole Case di ciascuna particolare Ispettoria senza estendersi alle altre.

§ 3

— Anche per i Coadiutori si fissi una qualità di panno, e per quanto è possibile nella varietà dei paesi, una foggia di vestito, dalla quale non possa ognuno allontanarsi a capriccio.

360 = 361

370

346 = 347

VII p. 57

ARCHIVIO SALESIANO

CENTRALE

D5831001